



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
di ISECO S.p.A.**

**ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001**

“Responsabilità amministrativa della Società”

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 novembre 2020

INDICE

Definizioni	3
Premessa. Il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001	4
Introduzione – Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di ISECO S.p.A.6	
Capitolo 1 - Il ISECO S.p.A. - Parte Generale	8
1.1 Natura e Fonti del MODELLO. Rapporti con il Codice Etico	8
1.2 Precisazioni su alcuni reati-presupposto	8
1.3 Finalità del MODELLO	10
1.4 La costruzione del Modello e la sua struttura	11
1.5 Destinatari del Modello.....	12
1.6 Comunicazione e Formazione sul MODELLO	13
1.7 Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello	13
1.8 Modello e società del Gruppo.....	14
1.9 Prestazione di servizi infragruppo.....	15
1.9.1 Prestazioni di servizi svolte da ISECO a favore di Società appartenenti al Gruppo.....	15
1.9.2 Prestazioni di servizi svolte da società appartenenti al Gruppo in favore di ISECO	15
Capitolo 2 – L’Organismo di Vigilanza.....	17
2.1 Identificazione, nomina e requisiti dell’Organismo di Vigilanza.....	17
2.2 Revoca dell’incarico	18
2.3 Poteri dell’Organismo	18
2.4 Attività dell’Organismo	19
2.5 La vigilanza sull’attuazione e sull’efficacia del MODELLO	19
2.6 Obblighi di informazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	20
2.6.1 La segnalazione di potenziali violazioni del Modello	20
2.6.2 Gestione delle segnalazioni ricevute.....	22
2.7 Raccolta e conservazione delle informazioni	23
Capitolo 3 – Il sistema disciplinare	24
3.1 Premessa	24
3.2 Sanzioni per i dipendenti.....	27
3.3 Sanzioni per i dirigenti.....	29
3.4 Sanzioni per gli amministratori e sindaci.....	29
3.5 Sanzioni per i terzi in rapporto contrattuale con la Società.....	29
Capitolo 4 - Il MODELLO di ISECO S.P.A. - Parte Speciale	31
4.1 Premessa	31
4.2 Identificazione delle aree a rischio	31
4.3 Principi di controllo per la prevenzione dei reati	32
4.3.1 Principi generali	32
4.3.2 Processi funzionali e/o strumentali a presidio delle aree a “rischio reato”	34
4.3.3 Principi di controllo specifici di processo.....	37

Allegati

A - Tabella riassuntiva della mappatura dei rischi di reato

B - Le procedure richiamate nella Parte Speciale

C - Il Codice Etico

D - Il D.Lgs. 231/2001: sintesi della normativa

E - I reati e gli illeciti amministrativi richiamati dal D.Lgs. 231/2001

Definizioni

ISECO: ISECO S.P.A.

CODICE ETICO: Codice Etico approvato in Consiglio di Amministrazione di ACEA il 31/07/2018;

DECRETO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;

DESTINATARI: i Dipendenti della Società, i componenti degli Organi sociali, i Partner commerciali (clienti, fornitori, distributori, concessionari, appaltatori, subappaltatori, partner d'affari, ecc.) e i Consulenti esterni (lavoratori non subordinati, revisori, intermediari, agenti, ecc.);

DIPENDENTI: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la SOCIETÀ nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;

DOCUMENTO INFORMATICO: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a rielaborarli;

SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO ACEA SPA: le società italiane o estere che compongono il GRUPPO societario che riconosce in ACEA SPA la natura di CAPOGRUPPO;

MODELLO: il presente MODELLO di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D.Lgs. 231/2001;

ORGANISMO: l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001;

MODELLO: il presente MODELLO di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D. Lgs. 231/2001;

REATI: i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231/01 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;

SISTEMA DI CONTROLLO: Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato da ISECO S.P.A.;

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

SOCIETÀ: ISECO S.P.A.

T.U.F.: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Premessa. Il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001

Il d.lgs. 231/2001 (in seguito anche “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano una responsabilità “amministrativa” degli enti che si applica - in aggiunta a quella penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato o di illecito amministrativo commesse, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti “apicali”, art. 6), o da parte di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedenti (c.d. soggetti “sottoposti all’altrui direzione”, art. 7).

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l’elemento caratterizzante di detta nuova forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. “colpa di organizzazione” che rende possibile l’imputazione all’ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all’interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l’ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell’ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione: ciò che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V pen., ud. 18.12.2013 – dep. 30.01.2014, n. 4677) postula che le stesse abbiano ingannato la struttura aziendale nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale ovvero gli altri soggetti che, secondo la procedura, concorrono con il vertice nella realizzazione delle attività 'a rischio', aggirando mediante condotte frodatrici, falsificatrici, subdole ed oblique le regole contenute nel modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l’ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Per ciò che attiene il considerevole profilo processuale relativo all’onere della prova, quindi, nel caso di un eventuale procedimento per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente, nella prima ipotesi – reato commesso da soggetto in posizione apicale – l’ente deve provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall’art. 6, comma 1, lettere da a) a d) del d.lgs. 231, mentre nella seconda ipotesi – reato commesso dai sottoposti – l’onere di provare la mancata adozione, ovvero la mancata attuazione del modello organizzativo, ricade sull’accusa.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 ss.) si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

La responsabilità dell'ente, infine, sussiste anche:

- in relazione a reati commessi all'estero (art. 4 d.lgs. 231/2001), purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 d.lgs. 231/2001).

In particolare, si rappresenta che il Modello è aggiornato al Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 volto ad adeguare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (cd. "direttiva PIF" – Direttiva per la Protezione degli Interessi Finanziari).

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla norma si segnalano in particolare:

- all'art. 1, alcune modifiche al Codice Penale:
 - aumenti di pena - qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a 100.000,00 Euro - per i reati di peculato (art. 316 c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) anche ai soggetti che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto ne offenda gli interessi finanziari;
- all'art. 5, importanti e numerose modifiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - introduzione, tra i reati presupposto puniti dall'art. 24, dei delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), anche in danno dell'Unione europea e di frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986);
 - introduzione, tra i reati presupposto puniti dall'art. 25, dei delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - introduzione, tra i reati presupposto puniti dall'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10-quater D.Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;

- introduzione del nuovo art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 avente ad oggetto i delitti di contrabbando (fattispecie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

L'aggiornamento, inoltre, tiene conto di quanto contenuto nell'ultima versione del Modello della Capogruppo e pertanto della necessità di aggiornare il presente Modello relativamente alla durata dell'incarico dell'Organismo.

Introduzione – Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di ISECO S.P.A.

La Società ISECO fa parte del Gruppo Acea ed è attiva nel settore dei servizi idrici e della lavorazione del siero di latte proveniente dai caseifici valdostani, occupandosi della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di impianti ecologici industriali, anche a tecnologia complessa e aventi carattere di servizio pubblico, e gestendo lo stabilimento per l'essiccamento del siero di latte di Saint Marcel, nella regione Valle d'Aosta.

ISECO ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e nominato l'Organismo di Vigilanza al fine di adempiere alle previsioni di legge, soprattutto rendendo più efficace il sistema dei controlli e governo dei rischi, con riguardo all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

L'adozione di principi etici rilevanti e condivisi costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo interno, anche ai fini della prevenzione dei reati. A tal fine, le regole comportamentali enunciate nel CODICE ETICO - parte integrante del MODELLO - rappresentano un riferimento di base cui i destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività aziendali.

Il MODELLO, finalizzato alla gestione del rischio di commissione di reati e illeciti amministrativi teoricamente realizzabili nell'ambito dell'attività della Società, costituisce uno degli elementi essenziali del più ampio SISTEMA DI CONTROLLO, da intendersi come insieme di tutti quegli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. Il SISTEMA DI CONTROLLO è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati e concorre, con tutte le sue componenti, in modo diretto e indiretto, alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

La responsabilità di realizzare e attuare un efficace SISTEMA DI CONTROLLO interno è presente a ogni livello della struttura organizzativa e riguarda tutti gli esponenti aziendali nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte.

Il monitoraggio e la gestione dei rischi che, in particolari circostanze, possono anche essere significativi ai fini della eventuale commissione di reati, è affidato, oltre che all'Organismo di Vigilanza, a strutture aziendali anche del Gruppo industriale di appartenenza che hanno il compito di realizzare e adottare specifici modelli di controllo e regolamentazione con l'obiettivo di ridurre i rischi associati alle relative attività dell'azienda attuando politiche di prevenzione e di miglioramento continuo.

La Società è dotata delle seguenti certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018.

omissis

Capitolo I - Il MODELLO di ISECO S.P.A. - Parte Generale

I.1 Natura e Fonti del MODELLO. Rapporti con il Codice Etico

Il presente MODELLO costituisce regolamento interno di ISECO vincolante per la medesima.

Il presente MODELLO è ispirato alle *Linee Guida ex D.Lgs. 231/2001 di Confindustria*, al *Codice di comportamento* emanato da *Confservizi* e predisposto sulla base delle risultanze della c.d. mappatura dei rischi.

Il CODICE ETICO della SOCIETÀ costituisce il fondamento essenziale del presente MODELLO e le disposizioni di quest'ultimo si integrano con quanto previsto nel CODICE.

Il CODICE ETICO è allegato al MODELLO (ALLEGATO C).

Il CODICE ETICO è uno strumento volontario di autoregolamentazione attraverso il quale ISECO afferma e declina i Valori, i Principi e gli standard comportamentali che ispirano l'agire proprio e degli *stakeholders*.

Il CODICE ETICO ha così lo scopo di "individuare" i comportamenti attesi e quelli da evitare anche rispetto alle fattispecie costitutive dei reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/01 a prescindere da ogni possibile procedura o sistema di controllo. Il richiamo contenuto nello stesso Codice Etico al sistema sanzionatorio rende efficace lo strumento.

I.2 Precisazioni su alcuni reati-presupposto

La redazione del presente MODELLO è stata preceduta da un'attenta mappatura dei rischi di reato, in seguito alla quale sono stati individuati gli illeciti che, in linea teorica, possono essere commessi nell'ambito dell'attività della Società.

È opportuno precisare che sono stati valutati, ma ritenuti ragionevolmente irrilevanti, i rischi di commissione dei seguenti reati:

- *Reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, poiché è difficilmente ipotizzabile tale fattispecie nell'esercizio delle attività aziendali (in particolare, la circolazione di monete avviene limitatamente alla cassa interna che anticipa ai dipendenti piccole somme di denaro per acquisti in contanti);
- *Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico*, in quanto difficilmente ipotizzabili nell'esercizio delle attività aziendali;
- *Delitti connessi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, in quanto non sono astrattamente ipotizzabili nella realtà aziendale;

Per quanto concerne i *Delitti contro la personalità individuale* (art. 25-quinquies), è stato preso in considerazione il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Per quanto riguarda i *Delitti in materia di violazione del diritto di autore* (art 25-novies), è stato preso in considerazione il reato di “Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore al fine di trarne profitto”.

Tra i *Delitti di criminalità organizzata*, sono stati presi in considerazione i reati di “Associazione per delinquere” e “Associazione per delinquere di tipo mafioso”, ipotizzabili per una pluralità di attività aziendali già “sensibili” in relazione ai reati espressamente previsti dal Decreto, e per quelle riconducibili a qualsiasi altro delitto.

A ogni modo, l'individuazione del rischio di “associazione per delinquere” passa attraverso la qualificazione di tale reato quale particolare forma di concorso nei reati-presupposto individuati dalla Società.

In altri termini, il rischio di coinvolgimento della Società in un procedimento penale in relazione ai menzionati reati associativi può essere considerato legato al rischio di commissione dei reati-presupposto già oggetto di mappatura.

Pertanto, tutte le misure e procedure organizzative, gestionali e di controllo adottate da ISECO per contrastare la realizzazione monosoggettiva dei reati oggetto di mappatura, sono utili e necessarie a minimizzare il rischio di commissione degli stessi da parte di più persone stabilmente associate.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, astrattamente ipotizzabile per alcune attività aziendali già “sensibili” in relazione a reati espressamente previsti dal Decreto o riconducibili a qualsiasi altro delitto non colposo, l'individuazione del relativo rischio è collegata ai reati previsti negli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), già presenti nel D.Lgs. n. 231/01 (art. 25-octies, in vigore dal dicembre 2007).

Pertanto, i principi di comportamento e i presidi già adottati e implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie di reato risultano ragionevolmente idonei a prevenire anche il reato di autoriciclaggio, che non è altro che una condotta di riciclaggio realizzata dallo stesso soggetto che ha commesso in precedenza un reato generatore di provento economico.

Va ulteriormente rilevato che il generale sistema di controllo interno, in tutte le sue componenti organizzative, gestionali ed etiche, indicate nell'Introduzione del presente MODELLO, è ragionevolmente idoneo a prevenire la commissione di reati associativi finalizzati alla realizzazione di reati-fine non previsti, ad oggi, nel D.Lgs. n. 231/01.

Per quanto riguarda i *Delitti contro l'industria e il commercio* (art 25-bis.1), le uniche fattispecie di astratto interesse è quella di cui all'art 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio) e 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza).

Infine, la fattispecie di “*Indebita induzione a dare denaro o utilità*” (art 319-quater c.p.), che punisce, il pubblico funzionario che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e, altresì, il soggetto indotto a dare o promettere denaro o altra utilità.

Dal lato attivo dell'induzione, ISECO è interessata in tutte le ipotesi, già presenti nella mappatura dei rischi di reato, in cui è stata prefigurata la possibile commissione del delitto di

Concussione, per quanto astrattamente configurabile, (dal cui alveo è stato estrapolato il nuovo delitto di Induzione indebita) nel suo interesse o a suo vantaggio.

Dal lato passivo dell'induzione, è ipotizzabile che esponenti di ISECO possano essere indotti, in seguito ad abuso della qualità da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, a dare denaro o altra utilità per conseguire un vantaggio ingiusto (si pensi ai rapporti con Autorità di controllo). Tuttavia, come è evidente, quest'ultima ipotesi è contigua alla corruzione: sotto un profilo fattuale si tratta comunque di dazione o promessa di utilità a un pubblico funzionario.

Nella corruzione la condotta si fonda su un vero e proprio accordo paritario con il pubblico funzionario; nell'induzione, invece, su un abuso – ancorché non integrante una vera e propria concussione – da parte del pubblico funzionario.

I presidi adottati sono ritenuti ragionevolmente idonei per contrastare i reati contro la P.A., ivi compresa l'indebita induzione.

1.3 Finalità del MODELLO

Con l'adozione del MODELLO, la SOCIETÀ intende adempiere alle previsioni di legge, soprattutto conformandosi ai principi ispiratori del DECRETO, ai codici di autodisciplina e alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e Controllo, e rendere più efficace il sistema dei controlli e di *Corporate Governance*, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

Il MODELLO si pone i seguenti obiettivi:

- a. conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la SOCIETÀ (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei destinatari in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla SOCIETÀ per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della SOCIETÀ;
- b. diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla *legalità*, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della SOCIETÀ di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle indicazioni delle autorità di vigilanza e controllo, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente MODELLO;
- c. diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del *controllo*, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la SOCIETÀ – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si pone;
- d. esistenza di una chiara attribuzione dei poteri e di un adeguato sistema dei controlli.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata, nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione,

individuando ed eliminando tempestivamente o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

1.4 La costruzione del Modello e la sua struttura

L'elaborazione del MODELLO e la definizione delle sue caratteristiche sono state precedute dalla analisi preliminare:

- delle caratteristiche organizzative della società;
- della tipologia e caratteristiche del settore in cui la società opera;
- della normativa di riferimento e dei rischi riconducibili al settore economico di appartenenza.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per ISECO, ai sensi della disciplina dettata dal DECRETO sono state:

- *individuare le aree a "rischio reato" ex D. Lgs. 231/01*, attraverso l'esame della regolamentazione interna esistente di ISECO, nonché attraverso questionari e "interviste" effettuate a tutti i responsabili delle Unità Aziendali e dell'Area Industriale di riferimento;
- *accertare, tra le attività svolte da ciascuna unità aziendale, le singole attività "sensibili" ex D.Lgs. 231/2001*, ovvero quelle attività che possono costituire, in via potenziale, l'occasione per la realizzazione delle condotte illecite previste dal DECRETO.

Le aree a "rischio reato" cui sono riconducibili, secondo criteri di omogeneità, le attività "sensibili", sono riepilogate nell'Allegato A.

Nell'ambito della Parte Speciale del presente MODELLO è riportato, per ciascuna area a "rischio reato", l'elenco delle attività "sensibili" identificate.

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la SOCIETÀ adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- a. assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO della SOCIETÀ, i principi e le previsioni del MODELLO e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b. favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del MODELLO da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della SOCIETÀ o con essa, sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- c. garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella SOCIETÀ e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla SOCIETÀ. Il sistema delle procure e delle deleghe deve contenere la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari e dei limiti di autonomia;

- d. la SOCIETÀ riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole che si applicano alla SOCIETÀ;
- e. prevedere che la determinazione degli obiettivi della SOCIETÀ o fissati per i DESTINATARI, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- f. rappresentare e descrivere le attività svolte dalla SOCIETÀ, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, le società del GRUPPO o con altri enti, in documenti veridici e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
- g. attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del CODICE ETICO e del MODELLO da parte di tutti coloro che operano nella SOCIETÀ o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui ai successivi paragrafi;
- h. regolare, attraverso un Regolamento aziendale adottato in materia, l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a Internet.

1.5 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel MODELLO si applicano:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della SOCIETÀ;
- ai lavoratori subordinati della SOCIETÀ, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla SOCIETÀ, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima.

Il MODELLO e il relativo CODICE ETICO costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, *partners* nelle associazioni temporanee o società con cui ISECO opera.

Nei contratti, patti fra soci o *partners*, ecc., dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex D. Lgs. 231/01.

La SOCIETÀ diffonde il MODELLO attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la SOCIETÀ.

La SOCIETÀ riprova e sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa, delle previsioni del MODELLO, del CODICE ETICO e dei comportamenti posti in essere al fine di eludere tali leggi, il MODELLO o il CODICE ETICO, anche qualora la condotta sia

realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della SOCIETÀ ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

1.6 Comunicazione e Formazione sul MODELLO

Il MODELLO è oggetto di ampia comunicazione affinché diventi un costante riferimento nelle attività aziendali.

In primo luogo, i membri del Consiglio di Amministrazione, con dichiarazione resa anche nell'ambito della delibera di adozione o di aggiornamento del MODELLO, dichiarano di conoscerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarli.

Inoltre, sarà oggetto di comunicazione:

- il CODICE ETICO a tutti i dipendenti al momento dell'approvazione, ai nuovi dipendenti al momento dell'assunzione e ai collaboratori al momento della stipula del contratto;
- il MODELLO a tutti i dipendenti.

Periodicamente, è prevista attività formativa, in particolare:

- subito dopo l'approvazione del MODELLO;
- in caso di modifiche e/o aggiornamenti;
- nell'ambito delle attività formative per i neoassunti.

La diffusione capillare dei principi e delle linee guida del MODELLO sarà effettuata a cura dei dirigenti responsabili dei singoli settori di attività.

1.7 Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del MODELLO, idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, i REATI e gli ILLECITI AMMINISTRATIVI richiamati dal DECRETO:

- a. il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il MODELLO qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b. il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il MODELLO, anche su eventuale proposta dell'ORGANISMO. Il Consiglio può conferire mandato al Presidente di apportare al MODELLO, acquisito il parere dell'ORGANISMO, gli adeguamenti e/o aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche legislative cogenti, oppure a seguito di modifiche non sostanziali della struttura organizzativa e delle attività della SOCIETÀ, nonché dei servizi offerti alla clientela; di tali adeguamenti e/o aggiornamenti occorrerà dare informativa, al Consiglio di Amministrazione e all'ORGANISMO;
- c. la SOCIETÀ elabora e apporta tempestivamente le modifiche delle procedure, ove tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO, dandone comunicazione all'ORGANISMO.

Le proposte di modifica al MODELLO sono preventivamente comunicate all'ORGANISMO, il quale, dopo debita istruttoria, formula il proprio parere al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo deve fornire adeguata motivazione.

L'ORGANISMO deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di apportare al MODELLO modifiche meramente formali, sentito l'ORGANISMO.

1.8 Modello e società del Gruppo

ACEA S.P.A. comunica alle società appartenenti al GRUPPO il MODELLO e ogni sua successiva edizione o modifica.

Le società appartenenti al GRUPPO adottano, per le finalità indicate nel DECRETO, un proprio Modello di organizzazione e di gestione.

Nella predisposizione del MODELLO, le società appartenenti al GRUPPO si attengono ai principi e ai contenuti del presente MODELLO, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività, alla struttura societaria, all'articolazione delle deleghe interne, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel MODELLO, nella salvaguardia dei principi di fondo del medesimo e di quelli espressi nel CODICE ETICO.

Nelle società del GRUPPO di piccole dimensioni le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente; per essere qualificate come tali occorre preventivamente esaminarne l'essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale. Gli indicatori delle caratteristiche di essenzialità della struttura gerarchica e funzionale idonee – ove venga rilevata la contemporanea presenza di due o più di esse – per la qualifica di “piccola impresa” sono:

- (a) l'assenza o la ridotta articolazione della struttura del personale e dei collaboratori esterni della società;
- (b) l'assenza o la ridotta articolazione dell'organizzazione dei beni per l'esercizio dell'attività di impresa;
- (c) l'esistenza di rilevanti rapporti di outsourcing nella conduzione di aspetti significativi dell'attività aziendale;
- (d) l'assenza o ridotta entità di attività operative;
- (e) la ridotta articolazione degli organi amministrativi e gestionali e del numero di soggetti legittimati alla rappresentanza verso l'esterno della società;
- (f) le limitate dimensioni del giro d'affari e dei movimenti finanziari della società.

Ogni società appartenente al GRUPPO adotta sotto la propria responsabilità il proprio Modello organizzativo, dopo aver individuato le attività che presentano un rischio di commissione dei reati e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione. Durante il procedimento di individuazione delle attività a rischio e di adozione del proprio Modello e fino a quando non l'abbiano approvato, le società adottano misure per la prevenzione di comportamenti illeciti.

1.9 Prestazione di servizi infragruppo

1.9.1 Prestazioni di servizi svolte da ISECO a favore di Società appartenenti al Gruppo

Le prestazioni di servizi, svolte dalla SOCIETÀ a favore di società appartenenti al GRUPPO, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

In particolare, il contratto di prestazione di servizi, di cui al punto precedente, deve prevedere:

- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla SOCIETÀ, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere dell'ORGANISMO della SOCIETÀ di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza, o funzione equivalente, della società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento dei propri compiti in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti alla SOCIETÀ;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni all'ORGANISMO della SOCIETÀ, ovvero - previa informazione a quest'ultimo - alle funzioni della SOCIETÀ al fine del corretto svolgimento della vigilanza.

Nelle prestazioni di servizi la SOCIETÀ si attiene, oltre che al CODICE ETICO, a quanto previsto dal MODELLO e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

La SOCIETÀ, qualora svolga, per conto di società appartenenti al GRUPPO, servizi nell'ambito di attività od operazioni a rischio non contemplate dal proprio MODELLO, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI.

Qualora la società del GRUPPO beneficiaria dei servizi resi richieda motivatamente alla SOCIETÀ il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal presente MODELLO o stabilite per la sua attuazione, la SOCIETÀ si attiene a tali procedure solo dopo che il proprio ORGANISMO le abbia considerate idonee a prevenire il compimento dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI.

1.9.2 Prestazioni di servizi svolte da società appartenenti al Gruppo in favore di ISECO

Le prestazioni di servizi, svolte dalla società appartenente al GRUPPO in favore della SOCIETÀ, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere:

- l'obbligo, da parte della SOCIETÀ, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni fornite ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
- il potere dell'ORGANISMO della SOCIETÀ di richiedere informazioni all'Organismo di vigilanza della società che presta i servizi, ovvero - previa informazione di quest'ultimo - alle Funzioni della società che presta i servizi, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

I contratti devono prevedere che la società del GRUPPO alla quale è richiesto il servizio si doti di un MODELLO e di procedure idonee a prevenire la commissione dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI.

L'ORGANISMO della Società che riceve il servizio, qualora lo consideri necessario al fine della prevenzione dei REATI e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI, propone, sentite le funzioni competenti, che i contratti prevedano l'adozione, da parte della società del GRUPPO che presta il servizio, di specifiche procedure di controllo.

Capitolo 2 – L’Organismo di Vigilanza

2.1 Identificazione, nomina e requisiti dell’Organismo di Vigilanza

L’ORGANISMO di Vigilanza è un organo dotato di pieni e autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del presente MODELLO di organizzazione e gestione.

La composizione dell’ORGANISMO, potrà essere in forma monocratica o in forma collegiale.

La scelta sulla composizione monocratica o collegiale sarà rimessa al Consiglio di Amministrazione che ne determinerà anche la relativa remunerazione.

L’ORGANISMO risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ.

I membri dell’ORGANISMO sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione.

Al momento dell’accettazione della carica di componente dell’Organismo, ciascun componente dimostra, anche attraverso la sottoscrizione di una autodichiarazione, l’inesistenza delle (i) cause di incompatibilità o di ineleggibilità richiamate nel Modello della società ed il possesso (ii) dei relativi requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità ed onorabilità. Le dichiarazioni sono conservate a cura dell’Ufficio di Segreteria dell’Organismo.

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza deve mantenere un profilo professionale e personale, durante l’espletamento dell’incarico, che non possa pregiudicare l’imparzialità di giudizio e l’autorevolezza dell’Organismo stesso.

In ogni caso, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli membri dell’ORGANISMO:

- lo svolgimento di funzioni operative o gestionali nell’ambito della Società o delle società del Gruppo;
- la dipendenza gerarchica da soggetto apicale ex D.Lgs. 231/01;
- il rapporto di parentela con i soggetti apicali ex D.Lgs. 231/01 della SOCIETÀ o delle società del Gruppo;
- l’esistenza di rapporti economici con la SOCIETÀ o con le società del Gruppo o con i relativi soggetti apicali ex D.Lgs. 231/01 (fatta eccezione per la retribuzione/compenso);
- l’esistenza di interessi in conflitto con la società o con le società del Gruppo;
- la condanna, anche non definitiva e anche in sede di c.d. patteggiamento, per reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01;
- l’insussistenza dei requisiti di onorabilità previsti per il Sindaco Unico/i componenti il Collegio Sindacale.

Anche ai fini della composizione dell’ORGANISMO, il Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto della disposizione di legge secondo cui i pubblici dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (art 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001).

L'ORGANISMO deve soddisfare, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, anche quelli di professionalità.

L'ORGANISMO dura in carica fino all'approvazione del bilancio successivo a quello con la cui approvazione è scaduto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. In caso di cessazione anticipata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, l'Organismo dura in carica per 3 anni. La cessazione del suddetto Organismo può, inoltre, avvenire per rinuncia dei suoi componenti, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

2.2 Revoca dell'incarico

La revoca dell'incarico di un membro dell'ORGANISMO o dell'ORGANISMO in forma monocratica è ammessa per giusta causa, intendendosi per tale un grave inadempimento delle funzioni.

La revoca è altresì possibile nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'ORGANISMO in forma collegiale o al membro dell'ORGANISMO monocratico i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza o collaborazione con la SOCIETÀ.

La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della relativa causa.

È fatto obbligo ai membri o membro dell'ORGANISMO, di comunicare tempestivamente all'organo amministrativo la rilevata esistenza di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dello stesso.

2.3 Poteri dell'Organismo

L'ORGANISMO ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, presso tutte le Funzioni aziendali onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

Inoltre, può richiedere ai DESTINATARI del presente MODELLO informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio di reato.

L'ORGANISMO dispone di autonomi e adeguati poteri di spesa nei limiti di un budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'ORGANISMO stesso, del quale può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni, incluso il ricorso a consulenti esterni.

L'ORGANISMO può inoltre autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'ORGANISMO deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

All'ORGANISMO non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi a oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ORGANISMO.

Nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo l'ORGANISMO si avvale del personale appartenente alla Funzione Internal Audit e/o di altre Funzioni interne, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della Funzione interessata, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza.

I componenti o il componente dell'ORGANISMO nonché i soggetti dei quali l'ORGANISMO, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

2.4 Attività dell'Organismo

L'ORGANISMO si riunisce ogni volta ne faccia richiesta il Presidente e, in ogni caso, con frequenza almeno trimestrale.

Alle riunioni in questione può partecipare, su invito del Presidente, ogni componente della struttura della SOCIETÀ, per fornire informazioni ed esprimere le valutazioni di competenza.

È compito del Segretario dell'ORGANISMO conservare il libro dell'ORGANISMO e la documentazione inerente l'attività svolta, garantendone l'accessibilità ai soli componenti dell'ORGANISMO, con esclusione di ogni altro soggetto.

Le informazioni, segnalazioni e i report ricevuti dall'ORGANISMO sono conservati in un apposito archivio cartaceo/informatico in cui sono tracciate e archiviate anche tutte le informazioni/comunicazioni/dati scambiati con le funzioni aziendali e con gli Organismi delle altre società del Gruppo nonché i verbali delle riunioni e le relazioni periodiche.

L'accesso è consentito esclusivamente ai componenti o al componente dell'ORGANISMO, ovvero ad altri soggetti, previa autorizzazione dell'ORGANISMO.

2.5 La vigilanza sull'attuazione e sull'efficacia del MODELLO

Al fine di adempiere alle proprie responsabilità l'ORGANISMO dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'effettività del MODELLO ed eseguire il monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento dello stesso;
- b) verificare l'adeguatezza del MODELLO nel prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e curarne le proposte di aggiornamento, dirette al Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui si renda necessario a seguito di significative violazioni delle prescrizioni o delle mutate condizioni aziendali o legislative;
- c) predisporre, su base semestrale, una relazione informativa in ordine alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico/Collegio Sindacale;
- d) segnalare al Presidente le violazioni del MODELLO, accertate o in corso di investigazione, che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo a ISECO;
- e) informare, mediante relazione scritta, il Collegio Sindacale sulle violazioni del MODELLO e delle procedure da parte degli Amministratori;
- f) ricevere periodicamente informazioni significative e rilevanti dai responsabili delle aree funzionali nelle quali si collocano le attività a rischio o sono da queste interessate, anche se in parte.

L'ORGANISMO provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento, approvato in autonomia.

2.6 Obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ORGANISMO le informazioni concernenti:

- a. le operazioni significative e rilevanti che ricadono nelle aree definite a rischio, previa individuazione da parte dell'ORGANISMO della nozione di "operazione significativa e rilevante";
- b. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i REATI, previsti dal DECRETO e successive modificazioni, qualora tali indagini coinvolgano ISECO o suoi DIPENDENTI, oppure ORGANI SOCIETARI;
- c. le richieste di assistenza legale inoltrate dai DIPENDENTI in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti per i REATI di cui al DECRETO;
- d. i rapporti preparati dai responsabili di altre UNITÀ AZIENDALI di ISECO nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del DECRETO;
- e. le notizie relative ai procedimenti sanzionatori rilevanti, previa individuazione da parte dell'ORGANISMO della soglia di rilevanza, e alle eventuali misure irrogate ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di REATI o violazione delle regole di comportamento o procedurali del MODELLO;
- f. le ispezioni, gli accessi e le richieste di documenti o informazioni da parte di Pubbliche Autorità;
- g. ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del MODELLO.

2.6.1 La segnalazione di potenziali violazioni del Modello

L'ORGANISMO deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte dei Destinatari del presente Modello in merito a comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione o elusione del Modello o delle relative procedure e quindi che potrebbero ingenerare responsabilità di ISECO ai sensi del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Ad integrazione/specificazione delle procedure aziendali di riferimento (come tempo per tempo vigenti), valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- la Società garantisce uno o più canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello;

- la Società garantisce almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e, in particolare, le modalità di cui alla Procedura Segnalazioni allegata al Codice Etico vigente nonché le modalità di cui al Comunicato pubblicato sulla intranet aziendale. In tal modo viene rispettato anche quanto di recente introdotto con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che, tra l'altro, ha modificato, tra l'altro, l'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e, in particolare, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: *“2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante (...).”*;
- nelle ipotesi di segnalazione, l'interesse alla tutela della Società costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto, salvi gli obblighi di chi ne sia venuto a conoscenza in ragione di un rapporto di consulenza professionale o assistenza della Società medesima;
- in ogni caso, la Società adotta misure volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante nel procedimento disciplinare e nell'eventuale procedimento penale, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ed esclusa l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per diffamazione, calunnia o altri reati commessi attraverso la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- qualora, a seguito di apposita istruttoria, si giunga all'accertamento dei fatti segnalati in buona fede e in forma non anonima, la Società si riserva di attribuire al segnalante premi o riconoscimenti, stabilendone di volta in volta natura, tipologia, entità;
- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'Organismo eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di Reati ovvero di violazioni del Modello;
- i Dipendenti con la qualifica di Dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, collaboratori, Consulenti e controparti contrattuali, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- costituisce illecito disciplinare, agli effetti del presente Modello, la violazione delle misure di tutela del segnalante ovvero l'effettuazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ed esclusa l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per diffamazione, calunnia o altri reati

commessi attraverso la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
si considerano “nulle” le misure ritorsive o discriminatorie (es. licenziamento, mutamento di mansioni, trasferimento, etc.) adottate nei confronti dei Dipendenti segnalanti in buona fede con onere della prova a carico del datore di lavoro, il quale è chiamato a dimostrare che le predette misure siano dovute a ragioni estranee alla segnalazione medesima.

I Consulenti e i Partners, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto di ISECO, effettuano la segnalazione direttamente all’Organismo.

L’Organismo non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime fatta eccezione per quelle che contengono circostanziate e documentate denunce. L’Organismo valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo Capitolo.

Sono istituiti canali di comunicazione per la consultazione e informazione dell’Organismo di Vigilanza che vengono resi noti attraverso apposito Comunicato da parte della SOCIETÀ, e, in particolare:

- tramite posta elettronica all’indirizzo odv.iseco@aceaspa.it;
- oppure per posta all’OdV di Iseco S.p.A., Regione Borgnalle n. 10/R 11100 Aosta (AO) Italia;

La corrispondenza destinata all’Organismo di Vigilanza non deve essere aperta da altri soggetti.

2.6.2 Gestione delle segnalazioni ricevute

L’Organismo di Vigilanza deve analizzare tutte le segnalazioni ricevute aventi ad oggetto una presunta violazione del Modello o una condotta illecita riferibile alle fattispecie delittuose previste dal D.Lgs. 231/01 come reati presupposto. Non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni in forma anonima a meno che le denunce siano circostanziate e documentate. Le segnalazioni arrivano direttamente, tramite posta elettronica, ai componenti dell’Organismo di Vigilanza e tramite altro canale non informatico stabilito dall’Organismo. L’accesso alla relativa documentazione è limitato ai componenti dell’OdV, ovvero al personale dipendente e non, espressamente autorizzato per i quali valgono i medesimi obblighi di riservatezza.

L’Organismo di Vigilanza deve agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante.

L’Organismo di Vigilanza valuta la fondatezza e rilevanza delle segnalazioni ricevute ed effettua, se del caso, attività istruttoria avvalendosi, a seconda della natura delle segnalazioni, delle strutture interne della società e/o delle strutture del Gruppo. Può ascoltare direttamente l’autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Per quanto concerne la segnalazione delle informazioni di reato previste dal Modello, l’Organismo, vista l’importanza e la significatività delle stesse assegnerà ad esse una priorità nella trattazione.

All’esito dell’istruttoria l’Organismo di Vigilanza assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando ove del caso la segnalazione, o richiedendo alla società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi

sul Modello. In caso di riscontrata violazione del Modello e/o condotta illecita da parte di un dipendente, l'Organismo di Vigilanza comunica quanto accertato alla Funzione Risorse Umane che assume gli eventuali provvedimenti disciplinari. In caso di riscontrata violazione del Modello o condotta illecita da parte di un soggetto apicale, ivi compresi i Sindaci, l'Organismo di Vigilanza comunica quanto accertato al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale per le attività di loro competenza.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza valuti di non avviare attività istruttoria sulle segnalazioni ricevute, dovrà motivare, in un apposito verbale, le ragioni alla base della scelta effettuata.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi un componente dell'Organismo di Vigilanza, questi si astiene dal partecipare alla riunione dell'Organismo stesso. Gli altri due componenti dell'Organismo di Vigilanza effettuano l'attività istruttoria e di analisi della segnalazione ricevuta e, se riscontrano violazione del Modello o degli obblighi assunti in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza, informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società per provvedere all'immediata sospensione e successiva sostituzione del componente. Se la segnalazione di cui è stata accertata la veridicità riguarda attività condotte per conto dell'Organismo di Vigilanza, queste devono essere rianalizzate al fine di verificarne la legittimità.

2.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, segnalazioni e i report previsti nel presente MODELLO sono conservati dall'ORGANISMO.

Nello svolgimento della propria attività, l'ORGANISMO assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Capitolo 3 – Il sistema disciplinare

3.1 Premessa

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In particolare, il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

a) specificità di illeciti

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica societaria e/o della posizione e/o delle competenze nella società del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, ogni violazione alle regole contenute nel presente modello e, in particolare, quelle di seguito indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti del collegio sindacale e/o dell'Organismo;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione aziendale;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'Organismo;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni del collegio sindacale e/o dell'Organismo;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- la violazione degli obblighi previsti nel codice etico adottato dalla società;
- l'inosservanza, da parte dei soggetti apicali, degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in azienda;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Società;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della Società, oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;

- l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;
- la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro
- la violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza e tutela del segnalante di cui al paragrafo 2.6.1;
- l'effettuazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza nell'azienda, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla Società, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- la posizione del soggetto rispetto alla società (organo societario, apicale, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, terzo);
- gli effetti sul rapporto fiduciario con la Società;
- il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel d.lgs. 231/2001;
- tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

c) applicabilità a organi societari, soggetti apicali, sottoposti e terzi.

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello il Presidente, l'Amministratore Delegato (ove costituito), i membri del CdA, del Sindaco Unico, della Società di revisione e dell'Organismo di vigilanza, i soci, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti i terzi (clienti, fornitori, consulenti, appaltatori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

- d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Modello rientrano nell'esclusivo potere degli organi della Società competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

In particolare:

- nei confronti degli amministratori o del Sindaco Unico l'esercizio del potere disciplinare spetta all'Assemblea dei Soci;
- nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti, l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente e all'Amministratore Delegato (ove costituito) o ai soggetti da questi delegati;
- nei confronti dei terzi, l'esercizio del potere disciplinare spetta al Responsabile della Funzione competente o il Responsabile dell'Area alla quale il contratto o rapporto afferisce ovvero il soggetto che, in nome e per conto della Società, intrattiene il relativo rapporto contrattuale.

In ogni caso, l'OdV deve essere sempre informato del procedimento disciplinare e può esercitare poteri di iniziativa, vigilanza e consulenza sull'illecito e sulle sanzioni da applicare.

- e) pubblicità e trasparenza.

Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso le medesime forme in cui viene data al presente Modello, fermo restando che le sanzioni applicabili saranno quelle previste nel CCNL vigente di cui al successivo paragrafo 3.2.

Relativamente al sistema disciplinare si rappresenta che la Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha modificato, tra l'altro, l'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e, in particolare, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

(...) «2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispezzorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di

propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.» (...)

3.2 Sanzioni per i dipendenti

Per i dipendenti il sistema sanzionatorio farà riferimento ai vigenti CCNL di riferimento (Servizi Ambientali ed Alimentaristi), nel rispetto e in coerenza con le previsioni di cui all'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (*Statuto dei lavoratori*).

Il vigente CCNL per i lavoratori addetti ai Servizi Ambientali, applicato in ISECO, all'art. 73 68 "Provvedimenti disciplinari" stabilisce specifici criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari ivi richiamati e di seguito elencati:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;
- e) licenziamento con preavviso e T.F.R.;
- f) licenziamento senza preavviso e con T.F.R.

Il vigente CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare, applicato in ISECO, all'art. 68 "Provvedimenti disciplinari" stabilisce specifici criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari ivi richiamati e di seguito elencati:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

Fermo restando che i provvedimenti disciplinari saranno irrogati nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché di quanto stabilito alle lettere b) e d) del punto 3.1 del presente Documento, si prevede il seguente schema di riferimento, riportato comunque a titolo esemplificativo:

- a) incorre nei provvedimenti dell'ammonizione/richiamo verbale/scritto il dipendente che:
- nell'espletamento delle proprie attività non osservi scrupolosamente le regole procedurali o di comportamento prescritte o richiamate nel MODELLO o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO, ad esempio ponendo in essere uno dei comportamenti tra quelli descritti al punto a) del paragrafo 3.1 citato, anche quando da tali inosservanze non sia stato generato alcun danno o pregiudizio per ISECO., dovendosi ravvisare in tali comportamenti la violazione del criterio di correlazione di cui all'art. 21, lettera A), punto 1) del CCNL applicato *"in qualunque modo commette lieve trasgressione delle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali"*;
- b) incorre nei provvedimenti della multa fino a 3 ore (CCNL Alimentaristi) o fino a 4 ore (CCNL Servizi Ambientali) di retribuzione il dipendente che:
- nell'espletamento delle proprie attività si renda recidivo dei comportamenti sanzionati al punto precedente, non osservando le regole procedurali o di comportamento prescritte o richiamate nel MODELLO, oppure adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO, così cagionando un danno o un pregiudizio per ISECO, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la violazione del criterio di correlazione di cui all'art. 21, lettera A), punto 2);
- c) incorre nei provvedimenti della sospensione fino a 3 giorni (CCNL Alimentaristi) o fino a 10 giorni (CCNL Servizi Ambientali) il dipendente che:
- nell'espletamento delle proprie attività si renda recidivo dei comportamenti sanzionati ai punti precedenti, non osservando le regole procedurali o di comportamento prescritte o richiamate nel MODELLO, oppure adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO, così cagionando un danno o un pregiudizio per ISECO, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la violazione del criterio di correlazione di cui all'art. 21, lettera A), punto 3);
- d) incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il dipendente che:
- nell'espletamento delle proprie attività, non osservando o non facendo osservare al personale da lui coordinato le regole procedurali o di comportamento prescritte o richiamate nel MODELLO o derivanti dall'applicazione dello stesso, oppure operando in modo diretto e univoco verso il compimento di un Reato o di un illecito, arrechi un grave danno o pregiudizio per la SOCIETÀ, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la violazione dei criteri di correlazione di cui all'art. 21, lettera A), punto 4);
- e) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dipendente che:
- nell'espletamento delle proprie attività, dolosamente, operando direttamente o facendo operare i propri collaboratori in violazione delle regole procedurali o di comportamento prescritte o richiamate nel MODELLO o derivanti dall'applicazione dello stesso, determina la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la violazione dei criteri di correlazione di cui all'art. 21, lettera A), punto 5);

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso ex art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. A seguito della contestazione disciplinare mossa per una delle fattispecie di cui sopra potrà essere disposta la revoca delle eventuali deleghe/incarichi affidati al lavoratore interessato, nell'ambito delle procedure descritte nel MODELLO.

3.3 Sanzioni per i dirigenti

Ove vengano accertate violazioni disciplinari commesse da dirigenti, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato (ove costituito), con l'eventuale supporto dell'ORGANISMO, può valutare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- richiamo formale o scritto;
- sospensione o revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;
- diminuzione della parte variabile della retribuzione corrisposta in applicazione del sistema premiante adottato dalla Società;
- licenziamento per giustificato motivo.

3.4 Sanzioni per gli amministratori e sindaci

Nel caso di violazione delle regole del MODELLO e delle procedure da parte degli amministratori, a partire dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza di cui all'art. 7, d.lgs. 231/2001, l'ORGANISMO provvederà immediatamente a informarne con relazione scritta il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico per i provvedimenti di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge e, nei casi più gravi, o comunque quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della SOCIETÀ nel responsabile, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea proponendo la revoca della carica.

Il Sindaco Unico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà convocare l'Assemblea ai sensi del art. 2406 c.c. qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Qualora i suddetti Amministratori siano anche dirigenti della Società potranno in ogni caso trovare applicazione le previsioni di cui al precedente capoverso. Nel caso di violazione delle regole del MODELLO e delle procedure da parte del Sindaco Unico, l'ORGANISMO provvederà immediatamente a informarne con relazione scritta il Consiglio di Amministrazione, il quale potrà convocare l'Assemblea ai sensi dell'art. 2366 c.c. per i provvedimenti di competenza.

3.5 Sanzioni per i terzi in rapporto contrattuale con la Società

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del MODELLO o delle procedure per la sua attuazione da parte di collaboratori o controparti contrattuali, l'ORGANISMO informa

il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Responsabile dell'Area alla quale il contratto o rapporto afferiscono, mediante relazione scritta.

Nei confronti dei responsabili è disposta, dagli organi competenti in base alle regole interne della SOCIETÀ, anche la risoluzione dei contratti o dei rapporti in essere, fermo restando la possibilità di azioni giudiziarie per il risarcimento di ogni danno subito dalla Società.